



CITTÀ DI POTENZA

UNITÀ DI DIREZIONE “*RISORSE FINANZIARIE*”

Unità Organizzativa Gestione Entrate Tributarie

Oggetto: Modifiche al regolamento comunale per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC).

Relazione istruttoria/illustrativa

Ai sensi dell'articolo 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, è istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC), che si compone dell'Imposta Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale, e di una componente riferita ai servizi, che a sua volta si articola nel Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI) e nella Tassa sui Rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.

Il comma 682, del su citato articolo 1 della Legge 147/2013, prevede che il comune adotti, ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. 446/97, il regolamento dell’Imposta Unica Comunale (IUC). In attuazione di tale previsione, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 87 del 9 settembre 2014 è stato adottato un unico regolamento contenente la disciplina regolamentare dei tre tributi sopra citati.

A seguito della dichiarazione di dissesto finanziario del Comune di Potenza, il Consiglio dell’ente ha deliberato, per le imposte e tasse locali, le aliquote, le tariffe e le agevolazioni al fine di massimizzare le entrate comunali. Tali deliberazioni, che hanno efficacia per l’intera durata della procedura di risanamento, pari a cinque anni decorrenti da quello cui si riferisce l’ipotesi di bilancio riequilibrato, non precludono il potere dell’ente dissestato di deliberare, secondo le competenze, le modalità, i termini ed i limiti stabiliti dalle disposizioni vigenti, le maggiorazioni, riduzioni, graduazioni ed agevolazioni previste per le singole imposte e tasse.

Preso atto delle importanti variazioni intervenute nel quadro normativo di riferimento per effetto dell’approvazione della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), che attengono, in particolare, alle abitazioni principali ed a quelle ad esse assimilate, alle abitazioni concesse in comodato gratuito a parenti e alle abitazioni concesse con contratto concordato.

Presso atto altresì delle novità introdotte in materia di Tassa Rifiuti dalla Legge 221/2015 (Collegato Ambientale), in particolare con riferimento alla riduzione tariffaria prevista per il compostaggio aerobico individuale.

Atteso che l’articolo 52 del vigente Regolamento della IUC, concernente le esenzioni in materia di Tassa Rifiuti, prevede, alla lettera a) del comma 1, che siano esentati dal pagamento del tributo i locali od aree utilizzati per l’esercizio di culti ammessi nello Stato, con esclusione dei locali annessi ad uso abitativo o ad usi diversi da quello del culto in senso stretto.

Considerato che tra le attività di culto in senso stretto rientra anche la catechesi e che, ai fini del riconoscimento dell’esenzione di cui all’articolo 52 del Regolamento IUC, è opportuno esplicitare la previsione di tale fattispecie.

Considerato altresì, che sempre in materia di Tassa Rifiuti, si rendono necessarie ulteriori precisazioni in ordine al presupposto impositivo, all'articolazione della tariffa per i locali a servizio delle attività economiche, alla determinazione del numero di occupanti in caso di degenze o ricoveri permanenti presso case di cura o di riposo, all'esclusione dal tributo per le abitazioni prive di arredo ed utenze, alla documentazione richiesta a comprova della produzione di rifiuti speciali e agli adempimenti richiesti in caso di decesso del contribuente..

Ravvisata la necessità di conformare il vigente Regolamento IUC alle variazioni normative intervenute e alle descritte necessità interpretative.

Dato atto che, in virtù di quanto disposto dal primo comma dell'art. 52 del Decreto legislativo 446/97, per quanto non disciplinato dal regolamento oggetto della presente deliberazione continuano ad applicarsi le disposizioni di legge vigenti in materia di Imposta Unica Comunale e delle sue tre componenti IMU, TASI e TARI.

Atteso che il termine per l'approvazione dei regolamenti relativi ai tributi locali è stabilito dall'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Tali regolamenti hanno comunque effetto dal 1° gennaio dell'anno cui fa riferimento il bilancio di previsione, anche se adottati successivamente a tale data, purché deliberati nei termini di approvazione del citato bilancio.

Visto l'articolo 151, comma 1, del Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali (TUEL), approvato con Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in base al quale gli enti locali deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo.

Preso atto che, con Decreto del Ministero dell'Interno 1° marzo 2016, il termine di approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2016 da parte degli enti locali è stato differito al 30 aprile 2016.

Preso atto altresì che, ai sensi dell'articolo 13, commi 13-bis e 15, del Decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del Decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.

Atteso che, ai sensi dell'articolo 13-bis del Decreto legge 201/2011 e dell'articolo 1, comma 688, della Legge 147/2013, l'efficacia delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, da effettuarsi nel termine perentorio del 14 ottobre di ciascun anno d'imposta, applicandosi in caso contrario gli atti adottati per l'anno precedente.

Ritenuto necessario trasmettere la presente deliberazione alla Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali presso il Ministero dell'Interno.

Visti:

- i commi 639 e successivi dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni ed integrazioni, concernenti l'istituzione dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Tutto quanto sopra premesso e considerato, si propone di adottare la seguente

DELIBERAZIONE

1. Modificare gli articoli 2, 10, 16, 24, 30, 33, 34, 37, 40, 45, 46, 51, 52, 53, 54, 55 e 61 del vigente Regolamento per la disciplina della Imposta Unica Comunale (IUC), come riformulati nel testo proposto nell'allegato A) alla presente proposta di deliberazione, costituito da n. 24 pagine, che ne costituisce parte integrante e sostanziale.
2. Comunicare, ai sensi dell'articolo 251, comma 6, del D.Lgs. 267/2000, la presente deliberazione alla Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali presso il Ministero dell'Interno entro 30 giorni dalla data di adozione.
3. Trasmettere, a norma dell'articolo 13, commi 13-bis e 15, del Decreto legge 201/2011, la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, entro 30 giorni dalla data in cui è divenuta esecutiva e comunque entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.

Il Dirigente dell'U.D. Risorse Finanziarie
Dott. Giovanni MOSCATIELLO

L'Assessore ai Servizi Finanziari- Patrimonio
Dott. Luigi VERGARI

Potenza, 12 aprile 2016

Sulla presente proposta, in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18.4.2000 n. 267 (T.U. Enti Locali) si esprime il seguente **parere:**
FAVOREVOLE

Potenza, 12 aprile 2016

Il Dirigente dell'U.D. Risorse Finanziarie
Dott. Giovanni MOSCATIELLO

Sulla presente proposta, in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18.04.2000 n. 267 (T.U. Enti Locali) si esprime il seguente **parere:**
FAVOREVOLE

Potenza, 12 aprile 2016

Il Dirigente dell'U.D. Risorse Finanziarie
Dott. Giovanni MOSCATIELLO